

Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro*

Alberto Berardi

ABSTRACT

Le vicende Welby ed Englaro vengono osservate muovendo dall'esame di due decisioni giudiziarie, la sentenza pronunciata dal G.u.p. di Roma nella vicenda Welby e la sentenza della Cassazione che ha aperto la strada all'epilogo della vicenda Englaro. Tali sentenze fanno interamente propria l'idea, condivisa, che non sussista alcun criterio razionale di demarcazione del trattamento terapeutico dal sostegno vitale, oltre che l'idea, contestata, che l'art. 32 Cost. consacri il dogma dell'autodeterminazione volontaristica in materia di trattamento terapeutico, che si esprime nel diritto soggettivo perfetto del paziente a pretendere dal medico la prestazione sanitaria invocata o rifiutata, cui corrisponde il dovere giuridico del medico di consentirne l'attuazione. Su tale terreno di ricostruzione giuridica, peraltro, viene denunciato il limite giuridico ed epistemologico della sentenza della Cassazione civile sulla vicenda Englaro, la quale ha inteso colmare la fisiologica assenza di una manifestazione di volontà attuale e giuridicamente rilevante nel senso del rifiuto

del trattamento di sostegno alimentare e idrico in capo alla paziente, che versava in stato vegetativo persistente, con una inaccettabile ricostruzione induttiva di una supposta volontà presunta, a partire da una valorizzazione generale dei precedenti desideri e dichiarazioni dell'interessato. Tale chiarissima forzatura giuridica appare suggestiva del bisogno di una legislazione sul testamento biologico, sulla cui efficacia risolutiva delle vicende controverse, peraltro, si nutre più di qualche dubbio.

PAROLE CHIAVE

WELBY, PIERGIORGIO;
ENGLARO, LUANA;
TESTAMENTO BIOLOGICO;
ART. 32 COSTITUZIONE;
TRATTAMENTO TERAPEUTICO;
SOSTEGNO VITALE.

* Testo della relazione pronunciata al Convegno Bioetica Oggi dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione di Padova, Centro Universitario, il 18 giugno 2009

Vorrò dar corso al mio approfondimento prendendo le mosse da due riferimenti testuali, estratti da due note sentenze che occupano la materia del mio intervento; il primo è della Corte Suprema di Cassazione, secondo la quale «non v'è dubbio che l'alimentazione e l'idratazione artificiali costituiscono un trattamento sanitario, [...] un presidio proporzionato al mantenimento del soffio vitale»¹, mentre il secondo è del Tribunale di Roma, per il quale «non può escludersi la natura di terapia di ciò

che attiene al sostegno di funzioni vitali»².

Nell'uno e nell'altro di tali passaggi motivazionali convivono, uno accanto all'altro, inscindibilmente, in un rapporto di penetrazione reciproca, l'idea del sostegno, del soffio vitale, assieme a quella del presidio terapeutico.

A ben vedere, tali annotazioni motivazionali, a mio sommosso giudizio, colgono interamente nel segno; esse rendono ragione di un dato di fatto, incontestabile, in forza del quale, la pervasività della penetrazione della

1 Cass. Civ., Sez. I, 16.10.2007, n. 21784, in *Foro It.*, 2008, I, p. 3042.

2 G.u.p. Roma, 23.07.2007, in *Foro It.*, 2008, II, p. 105.

tecnica, da intendersi quale passaggio applicativo dell'invasione della scienza, nello scandire ogni istante della vita dell'uomo, sia oramai talmente profonda e per l'appunto penetrante, da rendere oggi non più predicabile qualsivoglia criterio razionale di distinzione tra ciò che è naturalmente vitale e ciò che è tecnicamente terapeutico.

Mi si perdoni la banalità, che vuol essere solo metaforica, ma quando rifletto sul più banale dei "sostegni" alla vita piegata dalla senescenza, il bastone della vecchiaia, mi avvedo che esso reca con se tale a tanta scienza – medica, ortopedica, bio-ingegneristica, ergonomica et similia – che nemmeno rispetto ad esso mi sento di poter escludere la medesima natura ambivalente.

Le ragioni di questa premessa sono presto spiegate: la tesi della quale intendo farmi latore è che l'atteggiamento intellettuale di chi voglia difendere il bene della vita, affermandone l'indisponibilità giuridica – si badi l'indisponibilità giuridica, non sociologica, non di fatto –, in quanto bene relazionale oltre che individuale, sostenendo la pretesa di sottrarre dal dogma della libertà di autodeterminazione individuale i presidi di sostegno vitale, versus il riconoscimento acritico della totale disponibilità volontarista dei trattamenti sanitari, si fa latore di una difesa dell'indisponibilità del diritto alla vita, al contempo molto debole, destinata a soccombere, e prim'ancora di retroguardia.

Che si tratti di una difesa debole, mi sembra tragicamente confermato dalla modestia intellettuale del dibattito sul punto, soprattutto politico e ai suoi epifenomeni parlamentari, ad ogni livello; dibattito che quotidianamente ci rammostra un dialogo tra sordi sul punto, che non appare minimamente in grado di far accrescere di alcunché lo spessore della conoscenza, su di un tema, come quello che ci occupa, invero di conoscenza assetato.

Ma come ho poc'anzi riferito, oltre che debole e destinato alla soccombenza, a mio giudizio tale atteggiamento è anzitutto di retroguardia, posto che accetta in modo affatto supino l'idea, assolutamente dominante nel diritto vivente, che, mercé il presidio costi-

tuzionale del comma II dell'art. 32 della Carta fondamentale, quello del rifiuto alle cure sia incontestabilmente un diritto soggettivo perfetto, e quindi azionabile, in relazione al quale sussiste il correlato dovere giuridico di consentirne l'esercizio effettivo; e pertanto, che, affermato il dominio incontrastato della volontà individuale, anche distruttiva e di morte, in termini di diritto soggettivo, ogniqualvolta questa si esprima attraverso il rifiuto alle cure, a tale rifiuto deve corrispondere un autentico dovere giuridico.

La citata sentenza del G.u.p. di Roma, sul punto, è assolutamente paradigmatica, per chiarezza espositiva, e diffusamente condivisa; «quando si riconosce l'esistenza di un diritto di rango costituzionale – ricorda il Giudice capitolino –, quale quello all'autodeterminazione individuale e consapevole in materia di trattamento sanitario, non è, poi, consentito lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta dell'esistenza di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore [...] se si accogliesse una tale conclusione, potremmo incorrere in una palese violazione dei principî che presiedono alla disciplina della gerarchia delle fonti, in quanto non è consentito disattendere una norma costituzionale sulla scorta dell'esistenza di norme contrastanti di valore formale inferiore [...] il giudice tra interpretazioni diverse avrebbe dovuto privilegiare quella conforme alla norma costituzionale immediatamente applicabile, potendo autonomamente disattendere interpretazioni di segno diverso [...] certamente non si può lasciare inattuato un principio costituzionale e senza tutela giuridica il diritto soggettivo che da esso discende».

A fronte di tale indicazione assertoria e aproblematica, intendo invece problematizzare l'argomento e sollecitare proprio il ragionamento critico, articolando un quesito, che mutuo dall'intelligenza argomentativa degli amici e colleghi Giovanni Caruso e Fabio Pinelli, che, recentemente, in occasione di un consesso medico, di questi argomenti si sono occupati con altissima originalità scientifica e metodologica³.

3 Il riferimento è alla relazione dal titolo *I casi Welby ed*

Esiste una qualche ragione giuridica per la quale, colui che con la forza bruta impedisce l'altrui suicidio, non risponde, al cospetto dell'ordinamento penale, del delitto di violenza privata? Se la volontà di morire integrasse un diritto soggettivo perfetto, espressione della massima estensione della libertà di autodeterminazione, il dovere sarebbe di assecondarla, ed illegittima dovrebbe essere pensata ogni manovra interdittiva al perseguimento dello scopo prefisso.

Se così non fosse, come non è, questo mi sembra già un buon indizio falsificante dell'impostazione dominante: se la manovra interdittiva è legittima, ciò significa che il bene della vita prevale, e non cede al cospetto della libertà di autodeterminazione.

Posso immaginare la replica a tale esemplificazione: l'impedimento del suicidio è condotta giuridicamente infungibile, rispetto a quella del medico, invero obbligato ad assecondare la volontà anticonservativa del paziente.

Ma la replica non basta, a mio giudizio, essendo sufficiente riconnotare l'esemplificazione in termini un po' più articolati.

Si pensi all'aspirante suicida che non riesce nell'intento, ma all'esito del gesto si procuri solo delle lesioni gravissime, che, se non curate, lo porterebbero certamente a breve termine ad assecondare il tragico intento iniziale; e si pensi, al contempo al medico, magari anestesista rianimatore, che assiste al compimento del gesto, dopo aver dialogato con il malcapitato ed aver dunque appreso la di lui irreversibile ed informata volontà di morte. Forse che quel medico si asterrebbe dal prestargli le prime cure salvavita, titubante di fronte al rischio di subire una condanna per violenza privata – o fin'anche per lesioni volontarie se si determinasse a praticare una tracheotomia – avendo egli impedito l'esercizio di un diritto soggettivo perfetto?

Mi arresto qui con l'exasperazione delle esemplificazioni, perché esse mi sembrano sufficienti a mettere in evidenza il florilegio di aporie, alle quali conduce la pretesa a proble-

Englaro pronunciata il 19 dicembre 2008 da Fabio Pinelli in occasione di un convegno medico di anestesisti e rianimatori, in Firenze, inedita.

matica di esasperare il principio volontarista nel rapporto tra medico e paziente.

Donde la necessità conoscitiva di determinarsi a mettere in discussione il dogma di riferimento: a mio giudizio esistono ragioni fortissime, d'esegesi storica e di consistenza giuridica e deontologica, per potersi determinare a tale esercizio intellettuale.

Anzitutto e con grande brevità, non è rinvenibile traccia nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, di una sacralizzazione assolutista di un principio volontaristico come incarnato dall'art. 32 comma II Cost., che a ben vedere non ha inteso in alcun modo innovare rispetto al principio giuridico dell'indisponibilità della vita umana; la natura e la funzione della norma, nell'intento dei padri costituenti, erano molto meno spregiudicate, e al contempo particolarmente dignitose; rendere illegittime e vietate con assolutezza – qui si con assolutezza esasperata – tutte quelle pratiche sanitarie coattive e non consentite, dalla sterilizzazione alla sperimentazione umana, che avevano tragicamente contraddistinto la storia europea dell'immediato pre conflitto mondiale⁴.

Ma è soprattutto sul piano del significato giuridico e deontologico, del rapporto tra medico e paziente, che il dominio dell'autodeterminazione volontarista del malato produce i suoi effetti più nefasti, posto che sottrae il medico al dovere dell'alleanza terapeutica, e quindi al dovere di condividere con il malato, nella direzione deontologica del principio di beneficenza, la fissazione dei presidi curativi, da praticare e/o da omettere, nella direzione del maggior bene per il paziente, ricostruito dialetticamente attraverso l'incrocio della scienza medica con i bisogni, fin'anche con i semplici desiderata, del malato.

4 C. MORTATI, *La tutela della salute nella costituzione italiana*, ora in ID., *Raccolta degli scritti*, III, Milano, 1979, pp. 433-446; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici*, Milano, 2002, p. 201; M. RONCO, *L'indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita*, in *Cristianità*, maggio-agosto 2007, n. 341-342, pp. 11 ss.; L. EUSEBI, *Note sui disegni di legge concernenti il consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*, in *Criminalia*, 2006, pp. 252 ss.

Orbene, riconosco che dietro l'exasperazione del volontarismo terapeutico individualista può militare una comprensibile reazione al modello paternalistico del rapporto medico-paziente, in forza del quale il malato, ed il suo tragico portato di sofferenza, dovrebbero essere strumenti silenti della somministrazione unilaterale e benefica di una scienza medica, così signora di sé, da non potersi permettere di dialogare con il proprio oggetto d'applicazione. Ma è altrettanto incontestabile l'irrazionalità ideologica del voler ribaltare questo eccesso atomistico con il suo opposto, altrettanto tale, che determinerebbe il medico a divenire il mero esecutore delle volontà individuali del paziente, in una relazione che, da terapeutica, finisce per essere puramente negoziale, con il medico obbligato a eseguire la prestazione dedotta nel rapporto sinallagmatico, senza interferenza alcuna delle ragioni etiche e benefiche di una medicina, a contrario, così poco signora di sé. E della quale, a bene vedere, non vi sarebbe alcun bisogno, essendo sufficiente un tecnico sedatore e somministratore di sostanze venefiche, vieppiù all'altezza del proprio compito di adempiere al dovere impostogli dal diritto del paziente.

Ed allora deve il diritto denunziare il negativo giuridico di una relazione medico-paziente nella quale il secondo scompare, mercé il dominio della primo; al contempo tuttavia è ben paradossale che il diritto possa ergersi a sostenitore del diritto del paziente ad ottenere dal medico ciò che vuole, nei termini giuridici di un dovere, ed a prescindere da un apprezzamento valoriale del significato concreto particolarissimo, in termini di beneficenza medica o meno, di quel desiderio.

Mi si consenta, epistemologicamente non è una forzatura, il confronto con l'esperienza giuridica; verrebbe a mente a taluno di considerare dovere del difensore penale l'introduzione consapevole di un falso testimone nel processo, nel contesto del rapporto negoziale di patrocinio ed in adempimento del volere individuale assolutizzato dell'assistito? Si badi, un volere magari assolutamente orientato al bene, individualmente ricostruito da costui, alla sacrosanta conservazione della propria li-

bertà individuale! È noto, non è un dovere per il difensore, e nemmeno una facoltà, bensì è il prodromo di una gravissima responsabilità.

E perché mai l'ordinamento dovrebbe, in misura affatto contraria, accordare al bene individualmente ricostruito dell'insostenibilità dell'esistenza, la caratura fin'anche del diritto soggettivo, che impone conseguentemente al medico un dovere giuridico?

Le ragioni ontologiche della medicina e del diritto non possono consentirlo; l'alleanza terapeutica con il paziente e il principio di beneficenza lo impediscono.

Come in parte già accennato, ciò non determina affatto che il medico possa prevaricare autoritativamente le libertà di autodeterminazione dell'individuo, possa permettersi, mercé l'autosufficienza della scienza, di non considerarle nella costruzione dialogica del perimetro del miglior bene del paziente, in ogni singolo caso concreto, hic et nunc. Solo che tale libertà di autodeterminazione non può mai assurgere a diritto, non può correlativamente fondare alcun obbligo del medico.

Quelle aspirazioni e quei desideri sono e restano delle mere facoltà di fatto, che il medico prima e l'ordinamento poi, potranno, di fatto, riconoscere come invincibili nel loro essere necessarie nella direzione del bene del paziente in relazione alla singola vicenda concreta, ma mai in termini generali ed astratti di diritto, e quindi mai in termini giuridicamente azionabili come pretesa nei confronti di terzi.

L'incapacità di fatto di sostenere la fatica della vita, vieppiù allorquando piagata dalla sofferenza, esiste certamente nell'orizzonte della natura e nelle ragioni della libertà; e di fronte ad esso l'ordinamento può, fors'anche deve arretrare ed astenersi dal giudicare e dal qualificare; sia in negativo, che in positivo, tuttavia.

Il percorso ricostruttivo così suggerito apre certamente alla fisiologia della discriminazione tra singole vicende concrete e dell'incertezza dell'apprezzamento dello specifico significato giuridico di ciascuna vicenda concreta.

Il rischio della discriminazione è certamente alle porte; discriminazione tra chi, come Piergiorgio Welby si è trovato nella condizio-

ne soggettiva di poter gridare al mondo intero tutta la propria indignazione razionale al cospetto della propria vita piagata; e di poter far apprezzare conseguentemente il significato giuridico dell'omissione medica dalla prosecuzione delle cure; e chi, come Eluana Englaro questa condizione non l'ha mai sperimentata.

Le discriminazioni tuttavia sono della natura e l'uomo ha il dovere generale di riconoscerle, ed accettarle; si badi, ciò non significa che non sia apprezzabile l'impegno etico alla loro riduzione, ma tale impegno presuppone il loro riconoscimento. Ed allora, dev'essere tacciata di razionalismo prescrittivo la pretesa dell'uomo, che non reca con sé alcunché di razionale, di poterle cancellare, assurgendo a dominante della natura.

Il rischio dell'incertezza nella comprensione dell'insostenibilità di fatto o meno di una condizione di vita piagata dalla malattia, è evidentemente conseguente, e va rispettato. E la pretesa del positivismo razionalista di cancellare le incertezze della mondanità terrena, a ben vedere, non ha più alcuna dignità scientifica; ce lo ha insegnato tragicamente la storia.

Io sono dell'idea, rectius faccio dolosamente e retoricamente mia l'idea – per certi versi pericolosa, perché abdicativa delle battaglie sui principi – della politica relativa di riduzione del danno: essa, non il dogma, mi impone, al cospetto dell'incertezza, di astenermi dal qualificare – dall'autorizzare nella vicenda Englaro –, in nome di un elementare criterio di prudenza.

Ed invece, in senso contrario, la vicenda Englaro mi sembra emblematica proprio della pretesa razionalista di voler superare l'ostacolo dell'incertezza invalicabile, nell'aver voluto costruire la determinazione volontaria individuale di costei, in costanza di una patologia come lo stato vegetativo persistente, che la rendeva per converso non conoscibile.

Ed è proprio questa pretesa, che – a mio sommosso e nondimeno determinato giudizio – ha portato alla costruzione di quel monstrum giuridico che è la citata sentenza n. 21748 della I Sez. Civ. della Corte di Cassazione, che nell'annullare la penultima decisione della Corte d'Appello di Milano, ha aperto la strada

all'epilogo della vicenda di questa primavera, a tutti noto.

Un monstrum giuridico, ma prim'ancora epistemologico. Solo in tal guisa riesco a definire l'asserto del Supremo Collegio in forza del quale può essere «ricostruita la presunta volontà della persona in stato d'incoscienza alla stregua di chiari univoci e convincenti elementi di prova, dei precedenti desideri e dichiarazioni dell'interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell'integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza» e che «il tutore ha il compito di completare questa identità complessiva della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace».

Mi sembra sufficiente ricordare la chiarezza dell'argomentazione di David Hume, vergata sin dalla prima metà del XVIII sec. nel suo Trattato sulla Natura Umana a proposito dell'insostenibilità razionale di qualsiasi pretesa di giustificazione logica dell'argomentazione induttiva, per allargare le braccia allo sconforto a fronte di un'argomentazione siffatta. Come ricorda Karl Popper rammentando le osservazioni del filosofo scozzese, «non può esservi alcun argomento logico valido che ci consenta di stabilire che quei casi dei quali non abbiamo avuto nessuna esperienza somigliano a quelli dei quali l'abbiamo avuta»; di conseguenza, «anche dopo aver osservato il frequente e costante congiungimento degli oggetti, noi non abbiamo nessuna ragione di trarne un'inferenza riguardante un oggetto che è al di là di quelli di cui abbiamo esperienza»⁵. Alla luce di questo insegnamento magistrale, che ha segnato i percorsi della miglior filosofia della scienza contemporanea⁶, non esiste alcuna ragione logica che possa consentire di costruire un'inferenza determinatrice della volontà attuale del

5 D. HUME, *A Treatise of Human Nature*, trad. it., Bari, 1967, pp. 139, 195; ID., *An Enquiry Concerning Human Understanding*, trad. it., Bari, 1996, pp. 89 ss.; K. R. POPPER, *Conjectures and Refutations*, trad. it., Bologna, 1972, p. 76.

6 «Le teorie non possono mai essere inferite da asserzioni osservative, o venire giustificate razionalmente mediante esse»; K. R. POPPER, *Conjectures and Refutations*, cit., p. 77; sul tema, in particolare, ID., *The Logic of Scientific Discovery*, trad. it., Torino, 1970, pp. 5 ss.

malato in stato vegetativo persistente, a partire dai precedenti desideri manifestati nel passato; l'argomentazione, in termini logici, non ha pregio.

E ancora, quando la Corte Suprema ci riferisce di una decisione ipotetica di volontà a ricostruirsi, manifesta bensì la consapevolezza di tale natura del prodotto conoscitivo, ma ha piena consapevolezza che la struttura della conoscenza scientifica attribuisce ad ogni asserto ipotetico natura puramente congetturale⁷, anche allorquando, come nel caso di specie, questo è costruito a partire dall'osservazione selettiva della realtà pregressa? E che pertanto esso necessita, per poter essere predicato, di rigoroso controllo corroborante sul piano dell'esperienza?⁸ E che il terreno di tale controllo non può mai essere, pena lo scendere in un'argomentazione paralogica, lo stesso contesto di esperienza che ha determinato induttivamente la formulazione dell'asserto ipotetico? E quale altro terreno di corroborazione sperimentale è stato percorso? E potremo continuare...

Ma ritorniamo e concludiamo nei porti della riflessione giuridica, lanciando due ultime, e assolutamente rapsodiche, provocazioni intellettuali, o meglio sarebbe ammettere, provocazioni retoriche.

La prima riguarda il tema della volontà, che, ci viene indicato, dev'essere ricostruita in capo alla persona in stato d'incoscienza; rammento che questa specifica persona, a far data dal 1996, risultava interdetta. Riconoscendo tutta la mia ignoranza in subiecta materia mi chiedo, l'interdetto può farsi portavoce di una volontà giuridicamente rilevante? A rileggere le norme di riferimento del codice civile mi determino alla risposta negativa.

La seconda riguarda il tema delle forme di manifestazione di una volontà negoziale giuridicamente rilevante e produttrice di effetti giuridici e mi sovviene – qui l'argomento, con franchezza, mi avvedo essere puramente retorico – la prescrizione dell'art. 1341 c.c. sull'approvazione separata per iscritto delle clausole

vessorie di un contratto, ispirata, a leggere il commentario di Alberto Trabucchi, all'intenzione di «proteggere dal rischio di subire condizioni particolarmente gravose, consentendo una ponderata riflessione sui punti del regolamento negoziale più svantaggiosi»⁹. Ad una così puntuale attenzione dell'ordinamento per i possibili svantaggi patrimoniali di un impegno contrattuale di un soggetto debole, che esige, per produrre effetti, di approvazione per iscritto specifica e separata, la volontà individuale di un soggetto debole di porre fine alla propria vita viene dall'ordinamento ricostruita induttivamente – e quindi in modo logicamente insostenibile –, a partire da vaghi presupposti indiziari, in capo ad un soggetto che non è nemmeno nelle condizioni giuridiche d'esprimere una volontà...

Non c'è dubbio, che a fronte di tale panorama desolante, il riconoscimento dell'irresistibilità della tentazione umana, di voler compensare con le certezze generali ed astratte del diritto, le incertezze peculiari e concrete della natura, determina, in nome della già citata politica di riduzione del danno, la necessità ed il bisogno di una legislazione sul testamento biologico.

Ma non dimentichi l'uomo che la varietà della natura è sempre più testarda dei suoi sogni razionalisti di semplificazione; e i problemi non si risolveranno, e le questioni d'interpretazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento apriranno fisiologicamente al contenzioso ed alla necessità della soluzione giudiziaria del medesimo.

E saremo daccapo.

E dunque all'autorità giudiziaria sarà attribuita la funzione – che non ho mai invidiato – non solo e non più di decidere della libertà e del patrimonio, che è emanazione della libertà, delle persone, ma anche della loro vita e della loro morte.

E tutto ciò mi genera nel profondo angoscia e terrore.

7 K. R. POPPER, *Conjectures and Refutations*, cit., pp. 83 ss.

8 K. R. POPPER, *The Logic of Scientific Discovery*, cit., pp. 275 ss.

9 A. TRABUCCHI, G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2007⁸, p. 1341.

ALBERTO BERARDI, ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Padova, dell'Università degli Studi di Padova, avvocato, iscritto alla Camera Penale "Francesco de Castello" di Padova, già membro del Consiglio Direttivo dell'A.N.F. (associazione nazionale forense) di Padova, dottore di ricerca in Filosofia nel Diritto. Docente delle Scuole Forensi di primo livello dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Padova e Vicenza e della "Scuola di formazione dell'Avvocato penalista. Corso di deontologia e tecnica della difesa penale", dell'Unione delle Camere penali del Veneto. Responsabile didattico dell'area di diritto penale del Corso di preparazione alle prove scritte degli esami di stato per l'abilitazione alla professione di avvocato della Fondazione Gentile Onlus di Venezia.